



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Legali

Repertorio generale n. 1807

DETERMINA n. 417 del 20/7/2012

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, promosso dal dott. Santorelli Antonio Tommaso /Comune di Ortona. Resistenza in giudizio e nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.7 del 10.07.2012

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n.61 del 18.04.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";
- la determina n.148 del 22.2.2011 con la quale è stato rinnovato l'affidamento dei servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'Avv. Dario Giuseppe Rapino;

PREMESSO:

- che in data 02.07.2012 veniva notificato a questo Ente il ricorso amministrativo promosso dal Sig. Santorelli Antonio Tommaso contro il Comune di Ortona per l'annullamento della deliberazione di C.C. n.14 del 14.03.2012, pubblicata sul BURA in data 4.5.2012 con la quale è stato approvato il Nuovo Piano Regolatore nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

VISTA la nota in data 18.7.2012 del Funzionario preposto al Settore Attività Tecniche e Produttive con la quale si rappresenta la necessità di resistere in giudizio apparendo l'atto ricorso indenne da pregiudizi di sorta;

RITENUTO opportuno resistere in giudizio ritenendo il provvedimento ricorso legittimo e necessario, incaricando della tutela e difesa dell'Ente, l'Avv. Dario Giuseppe Rapino;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

DETERMINA

1. Resistere in giudizio avverso il ricorso amministrativo promosso dal dott. Santorelli Antonio Tommaso contro il Comune di Ortona, per le motivazioni esposte in narrativa.
2. Nominare quale difensore dell'Ente l'Avv. Rapino Dario Giuseppe, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento in data 1.3.2010 già sottoscritto e rinnovato dalle parti.
4. Impegnare a favore del predetto legale la somma di €500,00 per il predetto ricorso da prelevarsi dal capitolo 1240 del corrente bilancio che ne risulta provvisto;
5. Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
6. Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 20 luglio 2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI E
RISORSE UMANE

(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993